



# COMUNE DI MONTE CREMASCO

## PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N	<b>7</b>
ADUNANZA	<b>29.04.2023</b>
CODICE ENTE	<b>10761 7</b>

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

#### OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2023

L'anno **duemilaventitre** addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **8 .30** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - LUPO STANGHELLINI GIUSEPPE	SINDACO	Presente
2 - DEFENDI PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
3 - ROSSI DIEGO	CONSIGLIERE	Assente
4 - VANAZZI ROSA GABRIELLA	CONSIGLIERE	Presente
5 - SEVERGNINI ELENA	CONSIGLIERE	Presente
6 - BIGNAMINI LUIGI FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente
7 - SEVERGNINI GIAN LUCA	CONSIGLIERE	Presente
8 - FRITTOLI CARLO	CONSIGLIERE	Presente
9 - MONTANA FRANCESCA	CONSIGLIERE	Presente
10 - LEONI PIETRO CARLO	CONSIGLIERE	Presente
11 - GOLANI MORENO	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti **10**

Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale – **dott. Marco Gregoli** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **avv. Giuseppe Lupo Stanghellini** nella sua qualità di Sindaco Pro-tempore assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2023

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'Allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il "tool" allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che la Determina n. 2/2021 ha provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 come da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che:

- il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;
- la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

CONSIDERATO che:

- i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;
- la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7 del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;
- le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;
- il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

PRECISATO che:

- dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:
  - a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2/2021;
  - b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
  - c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
  - d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

- la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

- nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

VISTE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 16 del 28/05/2022 "Approvazione piano economico finanziario PEF 2022/2025 e tariffe 2022";

VISTA la delibera del C.C. N. 32 del 10/12/2022 “Approvazione carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani” con la quale veniva recepita la Delibera 18.01.2022 n. 15/2022/R/rif di Arera recante l’adozione del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l’introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni.

RITENUTO opportuno procedere con l’approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2023;

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare l’anno 2023, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all’importo di cui **all’allegato “A”** della presente deliberazione;

ATTESO che:

- sull’importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall’art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;
- stante la modifica operata dall’art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all’art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente;

RITENUTO, **per l’anno 2023**, le scadenze delle rate per il versamento della TARI, come di seguito indicato:

- rata n. 1 scadenza al 31 luglio 2023
- rata n. 2 scadenza al 30 settembre 2023;
- rata n. 3 scadenza al 30 novembre 2023;

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 Settembre 2023

VISTO che:

- l’articolo 3, comma 5-quinquies, prevede che, a decorrere dall’anno 2022 i comuni, in deroga all’ art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;
- nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l’invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

UDITO l’intervento del Sindaco, dei consiglieri comunali per cui si fa riferimento alla registrazione conservata agli atti comunali ai sensi dell’art. 11 “Verbali” del Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali;

CON voti favorevoli n.7, astenuti n.3 (Montana, Leoni, Golani), contrari nessuno espressi da numero dieci consiglieri presenti e votanti;

## **DELIBERA**

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE** le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2023 di cui **all'allegato A)** della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) **DI DARE ATTO** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 4) **DI DARE ATTO** che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Lodi, nella misura del 5%;
- 5) **DI STABILIRE** le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2023:
  - rata n. 1 scadenza al 31 luglio 2023
  - rata n. 2 scadenza al 30 settembre 2023;
  - rata n. 3 scadenza al 30 novembre 2023;con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 Settembre 2023
- 6) **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Successivamente

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione:

CON voti favorevoli n.7, astenuti n.3 (Montana, Leoni, Golani), contrari nessuno espressi da numero dieci consiglieri presenti e votanti;

## **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

**PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA:**

Il Responsabile del Servizio

F.TO Il Sindaco avv. Giuseppe Lupo Stanghellini

**PER PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE:**

Il Responsabile del Servizio

F.TO Il Sindaco avv. Giuseppe Lupo Stanghellini

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO PRESIDENTE  
F.to avv. Giuseppe Lupo Stanghellini

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Marco Gregoli

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

n. 308/2023 **Registro delle Pubblicazioni**

Si attesta:

la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio ON line di questo Ente e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Monte Cremasco li, ..... **07 GIU. 2023**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Marco Gregoli

---

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Marco Gregoli

---

COPIA conforme all'originale per uso amministrativo.  
Monte Cremasco, li

**07 GIU. 2023**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. Marco Gregoli)

